

## **C.U.S. CAGLIARI A.S.D.**

# **MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**

## **SOMMARIO**

<b>PARTE GENERALE</b>	Pag. 2
Premessa	Pag. 2
Alcuni dati organizzativi, dimensionali e individuazione specifiche aree di rischio	Pag. 2
<b>Articolo 1 - Diritti e doveri</b>	Pag. 4
<b>Articolo 2 - Fattispecie rilevanti</b>	Pag. 4
<b>Articolo 3 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (ReCAViD)</b>	Pag. 5
Nomina e funzioni	Pag. 5
Rapporti tra destinatari e Responsabile	Pag. 6
Procedura per le segnalazioni alla Responsabile	Pag. 7
<b>Articolo 4 - Misure per la selezione e formazione continua dei collaboratori</b>	Pag. 7
<b>Articolo 5 - Tutela della Privacy</b>	Pag. 8
<b>Articolo 6 - Sistema disciplinare</b>	Pag. 8
<b>Articolo 7 - Sanzioni</b>	Pag. 9
Documenti correlati	Pag. 9
Per saperne di più	Pag. 9
<b>PARTE SPECIALE</b>	Pag. 10
Protocollo utilizzo spogliatoi e infermeria / studio medico, con particolare riguardo al loro utilizzo da parte di minori	Pag. 10
Protocollo gare e trasferte, con particolare riguardo alla partecipazione di minori	Pag. 11
Protocollo per la promozione della parità di genere, con particolare riguardo a bambine e ragazze	Pag. 12
Ulteriori disposizioni riguardo alla tutela dei minori	Pag. 13
Segnali di disagio e malessere dei minori da tenere in considerazione	Pag. 13

## PARTE GENERALE

### Premessa

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto da **C.U.S. CAGLIARI A.S.D.** (di seguito Associazione o CUS). Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione, indipendente dalla disciplina sportiva praticata.

Ha **validità quadriennale** dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qualvolta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni legislative, oltre che dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'**obiettivo** è di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è **pubblicato** sul sito dell'Associazione, affisso in bacheca nella sede della medesima nonché comunicato a FederCUSI e alle altre FSN insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (ReCAViD).

### Alcuni dati organizzativi, dimensionali e individuazione specifiche aree di rischio

Il C.U.S. (Centro Universitario Sportivo) Cagliari, costituito il 11 giugno 1947 presso la sede della L.A.U.C. (Libera Associazione Universitari Cagliariitani) in via Università 56 diventa ente periferico del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano, oggi FederCUSI, Federazione Italiana dello Sport Universitario), è un'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Di seguito sono sintetizzate le competenze del Consiglio direttivo e degli organi sociali, nonché di altre figure tecniche ed organizzative (come segretario, direttore tecnico, ecc.) con espresso rimando allo Statuto e al Regolamento di attuazione dello Statuto del CUS da intendersi parte integrante del presente Modello:

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo del CUS, elegge Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio annuale, modifica lo Statuto e delibera su ogni argomento sottoposto ai Soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del CUS, con tutti i più poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini sociali.



Il Presidente è il legale rappresentante CUS, presiede il Consiglio Direttivo e dirige l'associazione secondo i programmi approvati dal Consiglio. Congiuntamente con il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'associazione, stipulando i contratti e supervisionando lo staff.



I/le Responsabili di Sezione o di Area sono nominati dal Consiglio Direttivo per realizzare i programmi di attività sportiva della Sezione nel rispetto degli obiettivi indicati dal Consiglio, organizzando la Sezione sotto ogni punto di vista per quanto riguarda attività e iniziative, selezionando le tecniche e i tecnici sportivi ed intrattenendo un costante rapporto con loro e con le atlete e gli atleti.

Specifiche aree di rischio ai fini del presente Modello sono pertanto costituite da:

- l'alto numero di iscritti/e e, in particolare, minorenni;
- presenza di molte tipologie di discipline praticate;
- selezione, gestione e formazione di un alto numero di istruttrici e istruttori sportivi;
- presenza e utilizzo di diversi spogliatoi;
- monitoraggio sedi periferiche;
- gestione e organizzazione logistica delle trasferte per le gare e le competizioni sportive.



## Articolo 1 - Diritti e doveri

A tutti i partecipanti all'attività sportiva presso il CUS sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- ad un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti/e a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela dei summenzionati diritti.

Le tecniche e i tecnici, i/le dirigenti, le tesserate e i tesserati sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

## Articolo 2 - Fattispecie rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'**abuso psicologico**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'**abuso fisico**: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato/a a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti/e ammalati/e, infortunati/e o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la **molestia sessuale**: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio,

- degradante o umiliante;
- l'**abuso sessuale**: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un/a tesserato/a a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato o la tesserata in condizioni e contesti non appropriati;
- la **negligenza**: il mancato intervento di un/una dirigente, tecnico/a o qualsiasi tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il/la quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato/della tesserata;
- l'**incuria**: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l'**abuso di matrice religiosa**: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il **bullismo**, il **cyberbullismo**: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul/sulla tesserato/a. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato/a che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i **comportamenti discriminatori**: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

### Articolo 3 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (ReCAViD)

#### Nomina e funzioni

L'Associazione ha nominato MARCO PARTOLINO **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile ha i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
- godimento dei diritti civili e politici;
- imparziale, indipendente e autonomo/a con spiccata sensibilità sul tema;
- conoscenza dell'ambiente dello sport e, in particolare, le dinamiche relazionali dell'associazione sportiva, le specificità del contesto;
- competenze sulla normativa applicabile;
- assenza di carichi prendenti presso il Casellario Giudiziale.

Il Responsabile è tenuto a:

- a) promuovere la **prevenzione e il contrasto** ad abusi, violenze e discriminazioni nell'ambito dell'Associazione, nonché l'osservanza e le proposte di aggiornamento del presente Modello, da proporre all'organo direttivo associativo;
- b) adottare le **opportune iniziative**, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) adottare provvedimenti, anche con segnalazioni all'organo direttivo, in caso di **mancata applicazione** del presente Modello;
- d) **adottare i provvedimenti** previsti in caso di violazioni di situazioni che rientrino nelle prescrizioni del presente modello e nel Regolamento federale;
- e) **segnalare** tempestivamente all'Organismo di tutela di FederCUSI le eventuali condotte rilevanti di cui al punto c) e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- f) **rispettare** gli obblighi di privacy e riservatezza imposti dalla legge;
- g) **valutare** annualmente l'adeguatezza del Modello, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

## **Rapporti tra destinatari e Responsabile**

Il/la Responsabile riferisce, periodicamente o all'occorrenza, al Consiglio Direttivo in ordine all'effettiva attuazione del Modello o in ordine a specifiche situazioni di rischio che si siano eventualmente palesate.

I destinatari sono tenuti a informare e comunicare al/alla Responsabile ogni dato rilevante ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di prevenzione e controllo.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i destinatari devono rivolgersi, in via privilegiata, al/alla Responsabile per i chiarimenti necessari od opportuni.

Il/la Responsabile è competente a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Modello.

Al/alla Responsabile devono essere trasmessi, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività giudiziaria o di indagine, anche contro ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati o abusi rilevanti nei quali risulti coinvolto o comunque connesso il CUS.

Il/la Responsabile di concerto con i referenti delle funzioni interessate, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organismo stesso.

## **Procedura per le segnalazioni al/alla Responsabile**

A seguito delle segnalazioni anche di natura ufficiosa relative agli abusi rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 39/2021, art. 16, il/la Responsabile - dopo aver acquisito tutte le informazioni in merito e valutata la pericolosità dell'accaduto - trasmette il dossier al Safeguarding Officer di FederCUSI.

La procedura di segnalazione sarà svolta in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela del CUS e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Pertanto, l'interessato/a che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello o della Policy o del Codice di Condotta, deve comunicarla alla Responsabile, tramite i mezzi sotto specificati, anche in forma anonima.



I recapiti a cui inoltrare le segnalazioni in forma RISERVATA sono i seguenti:

- mail [safeguarding@cusagliari.it](mailto:safeguarding@cusagliari.it)

Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello è conservata dalla Responsabile sia in formato cartaceo che elettronico in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database e alla documentazione cartacea è consentito - oltre che alla Responsabile, anche successivamente alla cessazione della carica - esclusivamente all'Assemblea dei Soci, agli organi di amministrazione e di controllo del CUS, previa loro richiesta.

#### **Articolo 4 - Misure per la selezione e formazione continua dei collaboratori**

L'Associazione, nell'assegnare un incarico di qualsiasi tipo, procede all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali.

In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, l'Associazione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori.

Ogni collaboratore, dirigente e volontario che svolge la propria attività per l'Associazione deve conoscere e accettare il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte e partecipare alle attività formative messe a punto dal CUS sul tema, come ad esempio incontri in presenza e/o la fruizione di corsi on-line.

#### **Articolo 5 - Tutela della Privacy**

A tutti gli atleti e le atlete (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici e le tecniche, i/le dirigenti, i collaboratori e le collaboratrici, i soci e le socie dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione /tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

E' nominato/a un/una **Referente per la privacy (DPO)**, al/alla quale possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali tramite il seguente indirizzo email: [dpo@cuscagliari.it](mailto:dpo@cuscagliari.it).

## **Articolo 6 - Sistema disciplinare**

L'Associazione ha predisposto un sistema di sanzioni disciplinari per le accertate violazioni delle disposizioni del Modello e/o del Codice di Condotta. Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato.

La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedimentali e d'azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal Consiglio Direttivo, sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a) dolo o colpa della condotta inosservante;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;

- d) responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e) professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.

### **Articolo 7 - Sanzioni**

- Richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di trasgressioni non gravi;
- Sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
- Espulsione dall'attività e dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice.

### **Documenti correlati**

- Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

## **PARTE SPECIALE**

### **PROTOCOLLO UTILIZZO SPOGLIATOI E INFERMERIA / STUDIO MEDICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL LORO UTILIZZO DA PARTE DI MINORI**

*Elenco esemplificativo e non esaustivo*

- È vietato fare riprese fotografiche con il cellulare, o con altro mezzo, negli spogliatoi.
- Durante le sessioni di allenamento o di attività non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 5 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. In caso il genitore/accompagnatore sia di genere diverso dal minore accompagnato, lo stesso non potrà comunque entrare negli spogliatoi.
- Genitori o accompagnatori di genere differente dal minore atleta, non possono entrare negli spogliatoi. Eventuali esigenze legate alla vestizione dell'abbigliamento tecnico sono gestite dal personale autorizzato del CUS.
- Ai responsabili designati dall'Associazione è consentita la vigilanza degli spogliatoi al termine delle partite o degli allenamenti, affinché sia lasciato in ordine e pulito. È altresì possibile la vigilanza su atleti/e affinché non assumano atteggiamenti inopportuni all'interno dello spogliatoio o danneggino lo stesso. In ogni caso, eventuali azioni di vigilanza dovranno avvenire secondo procedure rispettose della privacy, delle esigenze e delle specificità di ogni atleta.
- In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta o, in caso contrario, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

## **PROTOCOLLO GARE E TRASFERTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORI**

*Elenco esemplificativo e non esaustivo*

- In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli/alle atleti/e dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
- In occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare cautele ancora maggiori e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli/sulle atleti/e accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli/delle stessi/e ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
- Durante le trasferte, gli accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa.
- In caso di pernottamento, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un/a operatore/operatrice sportivo/a a meno che non vi sia un legame di parentela stretta tra il minore e l'adulto.
- In occasione delle trasferte che prevedano pernottamenti, il CUS nella persona del/della suo/a referente sportivo/a, invia ai genitori un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa l'organizzazione dell'attività/evento. Il CUS si impegna a fornire tempestivamente ai genitori degli/delle atleti/e un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l'organizzazione dell'attività/evento, prevedendo eventualmente anche riunioni in presenza o in videoconferenza.

## **PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITA' DI GENERE**

*Elenco esemplificativo e non esaustivo*

Il CUS si impegna a promuovere attivamente la parità di genere in tutti gli ambiti delle attività sportive e promozionali e garantisce l'accesso equo e in particolare la partecipazione inclusiva di bambine, ragazze e donne a tutte le iniziative sportive, programmi educativi e opportunità di sviluppo. Favorisce attivamente la partecipazione delle donne in ruoli di leadership e decisionali all'interno dell'organizzazione.

Sono severamente vietati i seguenti comportamenti:

- richieste esplicite od implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e offensive per chi ne è oggetto;
- minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale;
- contatti fisici fastidiosi o indesiderati;
- apprezzamenti verbali offensivi sul corpo o sulla sessualità, ovvero sull'abbigliamento;
- gesti o ammiccamenti sconvenienti e/o provocatori a sfondo sessuale;
- esposizioni nei luoghi sociali di materiale pornografico;
- scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona, in quanto appartenente ad un determinato genere o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità;
- scambio di immagini e fotografie di tesserati/e che abbiano un contenuto allusivo o un rinvio alla sfera sessuale.

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA TUTELA DEI MINORI**

*Elenco esemplificativo e non esaustivo*

- Il CUS si impegna nella costante formazione e aggiornamento dello staff tecnico per quanto riguarda il perseguimento del benessere psico-fisico dell'atleta minore nella pratica sportiva.
- Acquisisce tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale nella gestione degli spostamenti degli/delle atleti/e.
- Vigila affinché la sicurezza e il benessere dei minori non sia compromessa nei rapporti con soggetti esterni come visitatori, spettatori, giornalisti che dovessero occasionalmente essere presenti durante le attività.
- In caso di acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore, viene sempre acquisita la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori, al fine di poter utilizzare tale materiale.

### **SEGNALI DI DISAGIO E MALESSERE DEI MINORI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE**

Sono considerati indicatori di disagio e malessere, ad esempio:

- cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare petulanti, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
- disturbi dell'alimentazione;
- segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l'attività sportiva e di allenamento;
- diffidenza nei confronti di allenatori/allenatrici, accompagnatori/accompagnatrici, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
- trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non costituisce di per sé prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi saranno precauzionalmente valutati, dal personale a stretto contatto con il/la minore, tenendo in conto delle condotte tipiche connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, ed eventualmente segnalati al/alla Responsabile.